

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23 DEL 30/07/2016

OGGETTO:

VENDITA AZIONI IREN – DETERMINAZIONE PREZZO MINIMO DI COLLOCAMENTO

L'anno DUEMILASEDICI addì TRENTA del mese di LUGLIO alle ore 09:00 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

<u>Cognome e Nome</u>	<u>Qualifica</u>	<u>Presenza</u>
CERVI PAOLO	Presidente	P
LASAGNI MARISA	Consigliere	P
RUOZI ANGELO	Consigliere	P
LASAGNI LIONELLO	Consigliere	P
ZANONI MIRCO	Consigliere	P
MORA ANGELA	Consigliere	A
LEPRE MIRKO	Consigliere	A
SACCANI CINZIA	Consigliere	A

Presenti: 5	Assenti: 3
-------------	------------

Sono altresì presenti gli Assessori esterni CATELLANI GIANLUCA, ARATA LUIGI, Catellani Gianluca.

Con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Fava Dott.sa Germana.

Il Sig. Paolo Cervi, nella sua qualità di Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. LASAGNI MARISA, ZANONI MIRCO

C.C. N. 23 DEL 30.07.2016

Presenti n. 5 Consiglieri

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

CHE con propria deliberazione n. 5 del 22/01/2009 sono stati approvati gli atti relativi alla fusione per incorporazione di Enia S.p.a. in Iride S.p.a. ed il contestuale cambio della denominazione sociale di Enia S.p.a. secondo le modalità previste nella relazione dell'organo amministrativo di Enia S.p.a. e nel progetto di fusione deliberati dal consiglio di amministrazione di Enia S.p.a. In data 27/10/2008;

CHE contestualmente sono stati altresì approvati lo schema di statuto di Iren S.p.a. (di seguito IREN) e i patti para sociali fra i soci pubblici costituiti in particolare dal "contratto di sindacato di voto e di blocco" e dal "contratto di sindacato di voto e di disciplina dei trasferimenti azionali";

CHE con l'approvazione dei sopra richiamati atti è stata assunta quale primaria finalità dell'integrazione societaria la creazione di un soggetto operativo a controllo pubblico aperto alla partecipazione di capitale privato, con il limite del mantenimento in capo agli enti pubblici di una quota minima di capitale pari al 51% espressamente previsto dallo statuto della società all' articolo 9;

CHE in data 25/05/2010, con atto notarile del dottor Andrea Ganelli rep. 18153/11803, Iride S.p.A., in esecuzione del progetto di fusione, delle deliberazioni delle rispettive assemblee straordinarie dei soci, nonché delle deliberazioni adottate dai rispettivi soci, ha stipulato il contratto di fusione per incorporazione e cambio di denominazione dell'incorporante in Iren S.p.A., società quotata al mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa italiana;

CHE in data 27/4/2016 con atto n. 2 del Consiglio Comunale è stata deliberata la ridefinizione dei vincoli statutari in materia di controllo pubblico e dei patti parasociali in essere tra i soci pubblici e l'approvazione del nuovo testo di statuto sociale e dei nuovi patti parasociali"

CONSIDERATO CHE:

- con D.L. n. 91/2014 (cd. "Decreto Competitività"), convertito con modificazioni in Legge n. 116/2014, il Legislatore ha introdotto per le società quotate (come Iren S.p.A.) l'istituto del "voto maggiorato", disciplinato dall'art. 127 quinquies del T.U.F.
- l'intento del Legislatore è stato quello di favorire gli azionisti stabili che possono garantire alla Società un indirizzo di medio-lungo periodo, attribuendo a coloro che mantengono la proprietà delle azioni, per un periodo minimo determinato, un consolidamento del potere di indirizzo della gestione della Società.
- L'art. 127 quinquies del T.U.F. demanda all'autonomia statutaria le modalità per l'attribuzione del voto maggiorato e per l'accertamento dei relativi presupposti, posti ex lege, sancendo i seguenti limiti:
 - a quantitativo: la maggiorazione può essere pari fino a un numero massimo di due voti per ciascuna azione;
 - b temporale: le azioni a cui viene assegnato il voto maggiorato devono essere

appartenute al medesimo soggetto per un periodo continuativo non inferiore a due anni dalla data di iscrizione in un apposito elenco istituito a cura delle società.

- Con il voto maggiorato, è offerta quindi la facoltà di scindere dalla maggioranza del capitale sociale il potere gestionale dei soci-fondatori, consentendo loro di mantenere il controllo societario, anche senza averne la titolarità della maggioranza del capitale sociale ordinario, e quindi dando la possibilità agli stessi di valorizzare sul mercato parte delle loro azioni detenute;
- I Soci pubblici di IREN hanno ritenuto opportuno avvalersi della possibilità offerta dalla disciplina del “voto maggiorato” e pertanto hanno condiviso l’esigenza di modificare lo Statuto e sottoscrivere i Patti Parasociali al fine di introdurre detto istituto così da permettere loro di poter mantenere il controllo di diritto della Società (senza dover mantenere la maggioranza del capitale), avendo allo stesso tempo la possibilità di dismettere parte delle proprie azioni in caso di necessità;
- Il nuovo patto parasociale ha previsto l’obbligo per tutti i Soci Pubblici di iscriversi nell’Elenco Speciale dal momento della sua istituzione, con la conseguenza di beneficiare - al decorso dei 24 mesi da quella data - della maggiorazione del voto per tutte le azioni detenute dai medesimi.
- Lo statuto ha previsto che, decorsi 24 mesi dall’istituzione dell’Elenco Speciale, i Soci Pubblici debbano essere titolari di almeno il 50% più uno dei diritti di voto e tale percentuale dovrà essere calcolata ipotizzando una conversione integrale delle azioni di risparmio in azioni ordinarie con diritto di voto.
- In ogni caso, per estrema cautela, lo statuto prevede che eventuali trasferimenti azionari che facciano perdere la titolarità in capo ai Soci Pubblici di almeno il 50% più uno dei diritti di voto siano inefficaci nei confronti della Società, salvo che la perdita di tale requisito non venga sanata entro 6 mesi dal suddetto trasferimento.
- Per dare attuazione a quanto sopra, il nuovo patto parasociale prevede che i Soci Pubblici debbano tenere bloccato, a partire dalla data di apertura dell’Elenco Speciale e per tutta la durata del patto, almeno il 40% del capitale sociale della Società ; pertanto i Soci Pubblici potranno cedere sul mercato le azioni in eccesso rispetto a questa percentuale, in particolare, potranno essere vendute - in via prioritaria - le azioni di risparmio (pari a n. 94.500.000 azioni), nonché tutte le azioni che al momento non sono vincolate al patto parasociale, complessivamente pari a numero 33.435.676 azioni.
- I Soci Pubblici potranno cedere ulteriori azioni, fino a poter scendere alla percentuale complessiva del 40% del capitale sociale.
- In ogni caso, il patto parasociale prevede che tutti i trasferimenti delle azioni oggetto del patto parasociale dovranno essere eseguiti, ad esclusione delle cessioni azionarie inferiori a numero 100.000 azioni, attenendosi alle istruzioni di un intermediario finanziario, che individuerà le modalità e le tempistiche migliori per far sì che le vendite vengano effettuate in modo ordinato e coordinato, massimizzando quanto più possibile il valore di mercato;

TENUTO CONTO quindi che a seguito dell’introduzione del voto maggiorato nello Statuto, il Patto Parasociale prevede uno specifico sindacato di blocco, ai sensi del quale un determinato numero di azioni di titolarità dei contraenti (Azioni Bloccate), identificato per ciascuno di essi nel Patto Parasociale e rappresentativo complessivamente di una percentuale pari al 40% del capitale sociale della Società, non possa, per l’intera durata del Patto Parasociale, essere oggetto di atti di disposizione, fermo restando che ove vengano costituiti o trasferiti diritti reali su tali azioni i corrispondenti diritti amministrativi dovranno essere mantenuti in capo agli azionisti sottoscrittori del Patto Parasociale. **Le restanti azioni di titolarità dei contraenti, diverse dalle Azioni Bloccate, potranno invece essere vendute sul mercato, con le modalità e le tempistiche indicate nel Patto Parasociale;**

CONSIDERATO :

CHE ad oggi il Comune di Campegine è titolare di numero 1.030.201 azioni Iren S.p.A., corrispondenti al 0,0872 % del totale delle azioni;

CHE, nel rispetto di quanto stabilito dal Patto Parasociale il numero di azioni di proprietà del comune di Campegine **bloccate** sono pari a 704.090 mentre quelle **non bloccate** sono pari a 326.111 che potranno essere trasferite in conformità alle modalità e tempistiche indicate nel Patto. In particolare il Patto prevede che, a partire dalla data di efficacia del Patto e sino al 31 dicembre 2016(incluso) (la “Prima Finestra”), ciascuna Parte avrà il diritto di cedere esclusivamente il numero di Azioni indicato per ciascuna di esse nella tabella che segue (le “Prime Azioni Cedibili”). A partire dal giorno successivo alla scadenza della Prima Finestra e sino alla Prima Data di Scadenza (inclusa), come di seguito definita, ovvero, in caso di successivo rinnovo del Patto, alla Seconda Data di Scadenza (inclusa), come di seguito definita (la “Seconda Finestra”), ciascuna Parte avrà il diritto di cedere esclusivamente il numero di Azioni indicato per ciascuna di esse nella tabella che segue definite le “Seconde Azioni Cedibili”, nonché le Prime Azioni Cedibili che non sono state trasferite per qualsivoglia ragione durante la Prima Finestra :

aderenti	Prime azioni cedibili	Seconde azioni cedibili
COMUNE DI CAMPEGINE	238.362	87.749

VISTA la deliberazione del C.C. n. 11 del 29/04/2016, di approvazione del Bilancio di Previsione 2016/2018, del Documento Unico di Programmazione 2016/2018 e relativi allegati ai sensi del D. Lg.vo 23/06/2011 n. 118 e del DPCM 28/12/2011 nei quali si prevedeva la vendita delle azioni Iren da destinare al finanziamento del progetto degli impianti fotovoltaici già realizzati nell’anno 2012 ed oggetto di un piano di finanziamento in origine quinquennale ;

RITENUTO di provvedere alla vendita delle azioni Iren al fine di completare il pagamento degli impianti fotovoltaici già realizzati ed oggetto di un piano di finanziamento e destinare il contributo statale e gli incentivi alla parte corrente del Bilancio 2016/2018;

RITENUTO QUINDI di autorizzare la vendita di numero 70.000 di azioni Iren S.p.A. non bloccate ad un prezzo non inferiore a € 1,40 per azione;

RITENUTO di autorizzare la giunta comunale e il Responsabile del servizio finanziario a perfezionare il mandato alla cessione delle azioni, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti con il presente atto;

VISTI :

- il decreto legislativo 267/2000 e successive modificazioni;
- il D. Lgs 118/2011 in tema di armonizzazione dei sistemi contabili
- lo Statuto comunale ;
- il Regolamento di contabilità del Comune ;
- i testi dello statuto e patto parasociale

CON voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

D E L I B E R A

- 1. Di autorizzare** la vendita di un numero massimo di azioni Iren S.p.A. di proprietà del Comune di Campegine, pari a 70.000 di azioni non bloccate ad un prezzo non inferiore a € 1,40 per azione;
- 2. Di dare atto che** il Responsabile del procedimento è individuabile nel responsabile del servizio finanziario;
- 3. di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto deliberativo **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art 134, 4° comma, del D. L.vo n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Sindaco
Paolo Cervi

Il Vice Segretario Comunale
Fava Dott.sa Germana



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 29/07/2016

OGGETTO: VENDITA AZIONI IREN – DETERMINAZIONE PREZZO MINIMO DI COLLOCAMENTO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 30/07/2016

Responsabile

**I SETTORE: AFFARI GENERALI -
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
RISORSE**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 33 DEL 29/07/2016

OGGETTO: VENDITA AZIONI IREN – DETERMINAZIONE PREZZO MINIMO DI COLLOCAMENTO

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 30/07/2016

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 23 del 30/07/2016 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 20/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 30/07/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 20/08/2016 al 04/09/2016 è divenuta ESECUTIVA il 30/07/2016 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 20/08/2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.